

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 329

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48° anno

24 dicembre 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2005/C 329/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2005/C 329/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	2
2005/C 329/03	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁾	3
2005/C 329/04	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	5
2005/C 329/05	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva della Commissione 95/12/CE ⁽¹⁾	7
2005/C 329/06	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva della Commissione 95/13/CE ⁽¹⁾	8
2005/C 329/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4086 — Charterhouse/Nocibe) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
2005/C 329/08	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	10

II *Atti preparatori*

.....

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

III Informazioni

Commissione

2005/C 329/09	Invito a presentare proposte — DG INFSO — MEDIA 10/2005 — Media Plus — Sostegno alla diffusione televisiva di opere audiovisive europee	13
2005/C 329/10	Invito a presentare proposte — DG INFSO — MEDIA 12/2005 — Media Plus — Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei e alla messa in rete dei distributori europei — sistema di sostegno «selettivo»	14
2005/C 329/11	Invito a presentare proposte — DG INFSO — MEDIA 13/2005 — Media Plus — Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei sistema di sostegno «automatico»	15
2005/C 329/12	Invito a presentare proposte — DG INFSO — MEDIA 14/2005 — Media Plus — Sostegno alla distribuzione transnazionale di film e opere audiovisive europee su supporto video (VHS e DVD)	16
2005/C 329/13	Piano d'azione 2005 a favore della società civile negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 — Invito a presentare proposte per il cofinanziamento di progetti specifici nel 2005	17



I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

23 dicembre 2005

(2005/C 329/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1859	SIT	tolar sloveni	239,5
JPY	yen giapponesi	138,34	SKK	corone slovacche	37,73
DKK	corone danesi	7,4588	TRY	lire turche	1,601
GBP	sterline inglesi	0,6834	AUD	dollari australiani	1,627
SEK	corone svedesi	9,46	CAD	dollari canadesi	1,3842
CHF	franchi svizzeri	1,5566	HKD	dollari di Hong Kong	9,1945
ISK	corone islandesi	75,58	NZD	dollari neozelandesi	1,765
NOK	corone norvegesi	8,029	SGD	dollari di Singapore	1,9758
BGN	lev bulgari	1,9555	KRW	won sudcoreani	1 202,03
CYP	sterline cipriote	0,5735	ZAR	rand sudafricani	7,5289
CZK	corone ceche	28,927	CNY	renminbi Yuan cinese	9,5776
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3825
HUF	fiorini ungheresi	251,5	IDR	rupia indonesiana	11 692,97
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,4821
LVL	lats lettone	0,6964	PHP	peso filippino	63,131
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,14
PLN	zloty polacchi	3,842	THB	baht thailandese	48,527
RON	leu rumeni	3,6607			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2005/C 329/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data della decisione: 27.7.2005

Stato membro: Lituania

Aiuto n.: N 44/2005

Denominazione: Riduzione delle accise sui biocarburanti

Obiettivo: Protezione ambientale. Sgravio fiscale a favore dei produttori di biocarburanti

Base giuridica:

— Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802);

— Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymas (Žin., 2000, 64-1940; 2004, Nr. 28-870);

Stanzamento: 72 000 000 di EUR (250 000 000 di LTL) nel periodo 2006-2010

Durata: 5 anni

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 20.10.2005

Stato membro: Austria

Aiuto n.: N 263/2005

Titolo: Banda larga in Carinzia

Obiettivo: Promuovere la prestazione di servizi a banda larga di base e avanzati, a condizioni simili a quelle delle zone urbane, in alcune zone della Carinzia che attualmente non sono servite e laddove non è prevista alcuna copertura nel prossimo futuro

Base giuridica: La misura si basa sulla documentazione di gara relativa alla concessione di servizi a banda larga nel Land Carinzia ed è legata sia alla politica di sviluppo generale del governo della Carinzia che alla strategia nazionale per la banda larga

Stanzamento complessivo: L'importo massimo dei fondi pubblici è di [...] (*) di EUR

Intensità dell'aiuto: Sarà nota solo dopo la firma del contratto d'appalto

Durata del progetto: 3 anni con possibilità di estensione di un anno

Ulteriori informazioni: I fornitori selezionati saranno incaricati di assicurare ad operatori terzi un accesso completo non discriminatorio

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2005/C 329/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XT 77/04		
Stato membro	Repubblica Italiana		
Regione	Veneto		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	L. 53/2000 art. 6 — D.I. n. 136/V/2004. Finanziamento di progetti elaborati sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro		
Base giuridica	L. 53/2000 art. 6 — D.I. n. 136/V/2004		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	EUR 1 282 297,06 esclusa la quota privata. Tale importo comprende anche la quota relativa al regime di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento	Si	
Data di applicazione	A decorrere dal 25.10.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Si	
	Formazione specifica	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione	Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Regione del Veneto — Giunta Regionale		
	Indirizzo: Dorsoduro 3901 I-30100 Venezia		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR	Si	
Numero dell'aiuto	XT 95/04		
Stato membro	Repubblica di Estonia		
Regione	Repubblica di Estonia		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	«Progetto di sviluppo dell'Estonia destinato ad utilizzare i Fondi strutturali dell'Unione europea — documento uniformato concernente il programma per il periodo 2004-2006», misura n. 2.3 «Promozione della scienza, dello sviluppo e dell'innovazione», parte «programma di incubatrici per le imprese»		

Base giuridica	Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus nr. 198 (2004) 28.10.2004.a.		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	Repubblica di Estonia: 0,14 milioni di EUR FESR: 0,41 milioni di EUR Totale: 0,55 milioni di EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento	Si	
Data di applicazione	Novembre 2004.		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31 dicembre 2006.		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Si	
	Formazione specifica		
Settori economici interessati	Aiuto limitato a settori specifici:	Si	
	— Agricoltura	Si	
	— Pesca e acquacoltura	Si	
	— Miniere di carbone		
	— Industria manifatturiera	Si	
	— Tutti i servizi	Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus		
	Indirizzo: Liivalaia 13/15 EE-10118 Tallinn		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento	Si	

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2005/C 329/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XS69/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Galles sudorientale

Titolo del regime di aiuti: Regime di assistenza finanziaria alle PMI

Base giuridica: Section 2 Local Government Act 2000

Spesa annua prevista per il regime:

	2003	2004	2005	2006	Totale
Aiuti all'imprenditorialità	37 500	50 000	50 000	12 500	150 000
Fondo per la Tecnologia	75 000	100 000	100 000	25 000	300 000

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 25 % dei costi d'investimento nei settori di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

Data di applicazione: Aprile 2003

Durata del regime: Fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Il progetto è diretto a stimolare, potenziare e diversificare l'economia di Cardiff, promuovendo la creazione e il mantenimento di posti di lavoro attraverso la creazione di nuove imprese e il sostegno all'espansione delle imprese locali. L'aiuto sarà calcolato sulla base dei costi per l'investimento in terreni, edifici, macchinari ed impianti e del trasferimento di tecnologia.

Il progetto prevede l'allestimento di un pacchetto di assistenza finanziaria per le piccole e medie imprese. 2 componenti di tale progetto devono essere notificati ai sensi del «regolamento di esenzione per categoria»

— Aiuti all'imprenditorialità — fino a 5 000 GBP per promuovere lo sviluppo di nuove imprese

— Fondo per la tecnologia — per sostenere le PMI a forte crescita

Il progetto riguarda i distretti obiettivo 2 di Grangetown, Butetown, Splott, Adamsdown, Riverside, Canton, Ely, Caerau, Rumney e Trowbridge. Il progetto avrà una durata di tre anni a decorrere dal 2003

Settori economici interessati: Fatte salve le regole speciali contenute nei regolamenti e nelle direttive relativi agli aiuti di Stato in taluni settori.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Roy Edwards
Cardiff Council
County Hall
Atlantic Wharf
Cardiff
CF10 4UW
United Kingdom

Numero dell'aiuto	XS 109/03
Stato membro	Regno Unito; Irlanda
Regione	La totalità dell'Irlanda (32 contee)
Titolo del regime di aiuti	Programma InterTradelreland Acumen Consultancy
Base giuridica	British/Irish Agreement Act 1999, Section 2.3 (Part 7 of Annex 2 of the Act empowers InterTradelreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function)
Spesa annua prevista per il regime	<p>Costi massimi per impresa</p> <p>2003/04: 3 000 GBP 2004/05: 3 000 GBP 2005/06: 3 000 GBP</p> <p>Massimale del finanziamento per singola unità</p> <p>2003/04: (30x3 000 GBP) 90 000 GBP 2004/05: (45x3 000 GBP) 135 000 GBP 2005/06: (45x3 000 GBP) 135 000 GBP</p> <p>Finanziamento globale della parte riguardante la consulenza per tre anni = 360 000 GBP, pari al 50% del contributo.</p> <p>I finanziamenti sono erogati alle imprese su base «una tantum» su un periodo di 52 settimane. Le imprese non possono quindi fruire di un nuovo finanziamento negli anni successivi</p>
Intensità massima dell'aiuto	Al massimo 3 000 GBP per impresa, pari al 50% dell'intervento
Data di applicazione	<p>Il regime proposto copre 3 anni a decorrere dal novembre 2003</p> <p>Le singole imprese potranno fruire dell'assistenza per un massimo di 52 settimane</p>
Durata del regime	Fino al dicembre 2006
Obiettivo dell'aiuto	Fornire consulenza per aiutare le PMI a sviluppare e ad incrementare gli scambi transfrontalieri promuovendo lo sviluppo della ricerca, delle competenze di vendita e l'acquisizione di esperienza
Settore economico interessato	Tutti
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	<p>Inter Tradelreland The Old Gasworks Business Park Kilmorey Street Newry BT34 2DE Tel: 028 30 834109</p>

**Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva della Commissione
95/12/CE**

(2005/C 329/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva

Organismo europeo di Normalizzazione	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione relativa all'uso della norma sostituita Nota 1
CENELEC	EN 60456:1999 Macchine lavabiancheria per uso domestico — Metodi per la misura della prestazione (IEC 60456:1998 (Modificata))	EN 60456:1994 +A11:1995 Nota 2.1	Data scaduta (1.10.1999)
	Modifica A11:2001 alla EN 60456:1999	Nota 3	Data scaduta (1.8.2001)
	Modifica A13:2003 alla EN 60456:1999	Nota 3	Data scaduta (1.6.2003)
	Modifica A12:2001 alla EN 60456:1999	Nota 3	Data scaduta (1.2.2004)
CENELEC	EN 60456:2005 Macchine lavabiancheria per uso domestico — Metodi per la misura della prestazione (IEC 60456:2003 (Modificata))	EN 60456:1999 e corrispondenti modifiche Nota 2.1	1.10.2007

Nota 1: In genere, la data di cessazione relativa all'uso coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall'organizzazione europea di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita non può essere più usata nel contesto della direttiva.

Nota 3: In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, se ci sono, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, se ci sono, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita non può essere più usata nel contesto della direttiva.

Esempio: Per la EN 60456:1999 si applica quanto segue:

CENELEC	EN 60456:1999 Macchine lavabiancheria per uso domestico — Metodi per la misura della prestazione (IEC 60456:1998 (Modificata)) [La norma di riferimento è EN 60456:1999]	EN 60456:1994 e corrispondente modifica Nota 2.1 [La norma sostituita è EN 60456:1994 + A11:1995 alla EN 60456:1994]	Data scaduta (1.10.1999)
	Modifica A11:2001 alla EN 60456:1999 [La norma di riferimento è EN 60456:1999 +A11:2001 alla EN 60456:1999]	Nota 3 [La norma sostituita è EN 60456:1999]	Data scaduta (1.8.2001)
	Modifica A13:2003 alla EN 60456:1999 [La norma di riferimento è EN 60456:1999 +A11:2001 alla EN 60456:1999+A13:2003 alla EN 60456:1999]	Nota 3 [La norma sostituita è EN 60456:1999+A11:2001 alla EN 60456:1999]	Data scaduta (1.6.2003)
	Modifica A12:2001 alla EN 60456:1999 [La norma di riferimento è EN 60456:1999+A11:2001 alla EN 60456:1999+A13:2003 alla EN 60456:1999 +A12:2001 alla EN 60456:1999]	Nota 3 [La norma sostituita è EN 60456:1999+A11:2001 alla EN 60456:1999+ A13:2003 alla EN 60456:1999]	Data scaduta (1.2.2004)

**Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva della Commissione
95/13/CE**

(2005/C 329/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva

Organismo europeo di Normalizzazione	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione relativa all'uso della norma sostituita Nota 1
CENELEC	EN 61121:1999 Asciugabiancheria a tamburo per uso domestico — Metodi per la misura delle prestazioni [IEC 61121:1997 (Modificata)]	EN 61121:1993 +A11:1995 Nota 2.1	Data scaduta (1.10.1999)
	Modifica A11:2000 alla EN 61121:1999	Nota 3	Data scaduta (1.1.2001)
CENELEC	EN 61121:2005 Asciugabiancheria a tamburo per uso domestico — Metodi per la misura delle prestazioni [IEC 61121:2002 (Modificata)]	EN 61121:1999 e corrispondente modifica Nota 2.1	1.12.2007

Nota 1: In genere, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall'organizzazione europea di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1 La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita non può essere più usata nel contesto della direttiva.

Nota 3 In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, se ci sono, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, se ci sono, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita

Esempio: Per la EN 61121:1999, si applica quanto segue:

CENELEC	EN 61121:1999 Asciugabiancheria a tamburo per uso domestico — Metodi per la misura delle prestazioni (IEC 61121:1997 (Modificata)) [La norma di riferimento è EN 61121:1999]	EN 61121:1993 e corrispondente modifica Note 2.1 [La norma sostituita è EN 61121:1993+A11:1995 alla EN 61121:1993]	Data scaduta (1.10.1999)
	Modifica A11:2000 alla EN 61121:1999 [La norma di riferimento è EN 61121:1999+A11:2000 alla EN 61121:1999]	Note 3 [La norma sostituita è EN 61121:1999]	Data scaduta (1.1.2001)

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4086 — Charterhouse/Nocibe)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 329/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 16/12/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Charterhouse Capital Limited («Charterhouse»; Regno Unito) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Nocibé Group («Nocibé»; Francia) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Charterhouse: fornitura di servizi di gestione di partecipazioni azionarie e di fondi,
- per Nocibé: vendita al dettaglio di profumi di lusso, prodotti di bellezza, cosmetici e prodotti parafarmaceutici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4086 — Charterhouse/Nocibe, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2005/C 329/08)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«CHOURIÇO DE ABÓBORA DE BARROSO — MONTALEGRE»

N. CE: PT/00240/16.05.2005

DOP () IGP (X)

La presente scheda costituisce una sintesi informativa. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti della DOP e dell'IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea ⁽¹⁾.

1. *Servizio competente dello Stato membro:*

Nome: Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica
Indirizzo: Av. Afonso Costa, n.º 1949-002 P-Lisboa
Telefono: (351-21) 844 22 00
Fax: (351-21) 844 22 02
E-mail: idrha@idrha.min-agricultura.pt

2. *Richiedente:*

2.1 Nome: Cooperativa Agrícola dos Produtores de Batata para Semente de Montalegre, CRL
2.2 Indirizzo: Rua General Humberto Delgado 5470 — 247 Montalegre
Telefono: (00-351) 276 512 253
Fax: (00-351) 276 512 528
E-mail: quadrimonte@iol.pt
2.3 Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ()

3. *Tipo di prodotto:*

Classe 1.2.: Prodotti a base di carne

4. *Descrizione del disciplinare:*

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale - Unità politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles

4.1 Nome: «Chouriço de Abóbora de Barroso — Montalegre»

4.2 Descrizione:

Insaccato affumicato a base di carne e lardo ottenuti da suini di razza «bísara», o incrociati con tale razza (con almeno il 50 % di sangue «bísaro») e zucca sgocciolata, costituito da una pasta molle e secca in cui sono visibili piccoli pezzi (carni sfilacciate) in budello grosso di maiale. La carne e il lardo sono conditi con sale, aglio, vino rosso o bianco, paprica forte (regionalmente designata con il termine «pimento») e paprica dolce («pimentão»). Il prodotto ha sezione cilindrica di circa 6 cm di diametro, è di colore variabile tra l'arancione e il marrone scuro con presenza di macchie e di aspetto rugoso. L'involucro è legato a ciascuna estremità con due nodi semplici con un unico filo di cotone, conferendo all'insaccato la forma di ferro di cavallo.

4.3 Zona geografica:

Tenendo conto della specificità della produzione di tali prodotti, delle caratteristiche organolettiche, delle conoscenze della popolazione e delle condizioni climatiche della regione, la zona geografica di trasformazione e condizionamento è circoscritta al comune di Montalegre nel distretto di Vila Real. Considerando la forma tradizionale di alimentazione dei suini e i prodotti agricoli esistenti, la zona geografica di produzione della carne e del lardo è ristretta ai comuni di Botica, Chaves e Montalegre nel distretto di Vila Real. Il territorio costituito dai tre comuni è conosciuto e designato con il nome di «Barroso».

4.4 Prova d'origine:

Le aziende agricole e gli impianti di macellazione, sezionamento e preparazione devono essere provvisti di licenza, dell'autorizzazione da parte dell'associazione di produttori (Agrupamento de Produtores) con il parere previo dell'OPC e ubicati rispettivamente nella zona di produzione o trasformazione indicata. Tutto il processo produttivo, dall'azienda agricola che produce la materia prima fino al punto di vendita del prodotto, è assoggettato a un rigoroso sistema di controllo, che permette di assicurare la tracciabilità completa del prodotto. I suini sono allevati in aziende agropecuarie aventi una superficie compatibile con i sistemi produttivi tradizionali, semi-estensivi, in grado di produrre un'alimentazione tradizionale. Il marchio di certificazione apposto su ciascun insaccato è numerato e consente pertanto una tracciabilità completa fino all'azienda agricola che ha dato origine al prodotto. La prova d'origine può essere effettuata in qualsiasi momento e lungo tutta la catena produttiva grazie al numero di serie presente obbligatoriamente nel marchio di certificazione.

4.5 Metodo di ottenimento:

Per la fabbricazione del prodotto si utilizzano carni grasse (pancetta, ritagli della spalla e del prosciutto e talvolta anche il polmone, chiamato localmente «boche») tagliate in piccoli pezzi. Dopo aver diviso a metà e pulito le zucche, la polpa è prelevata con un cucchiaino e lasciata sgocciolare in un telo per due giorni per eliminare l'acqua in eccesso. Le carni sono condite con sale, vino bianco o rosso della regione e aglio e lasciate marinare fino a cinque giorni a una temperatura inferiore a 10 °C in un luogo poco umido prima di aggiungere la paprica forte e/o dolce. Successivamente si aggiunge la zucca in una proporzione di circa il 20 % rispetto alla carne. Si procede immediatamente al riempimento in budello grosso di maiale. Al termine del riempimento si taglia alla misura desiderata, previa legatura con filo di cotone. Le estremità sono successivamente legate con due nodi semplici conferendo all'insaccato la forma di un ferro di cavallo. L'affumicamento è effettuato a fuoco lento in camera o stanza di affumicamento o nel camino tradizionale per una durata di circa 30 giorni. Il fumo è ottenuto mediante la combustione diretta di legna principalmente di quercia, proveniente dalla regione. Sul mercato si presenta in pezzi interi sempre preconfezionati all'origine. Data la natura e la composizione del prodotto, non è possibile né il taglio né l'affettatura. Per il condizionamento, ove effettuato, si utilizza materiale proprio non nocivo e inerte relativamente al prodotto, in ambiente normale, controllato o sotto vuoto. Le operazioni di condizionamento possono essere realizzate solo nella zona geografica di trasformazione per facilitare la completa tracciabilità del prodotto, consentire eventuali controlli e evitare ogni alterazione delle caratteristiche di sapore e microbiologiche.

4.6 Legame geografico:

Date le condizioni climatiche, geografiche e socioeconomiche e le difficili comunicazioni con il resto del paese, la dieta della regione di Barroso si limitava alla produzione locale, costituita principalmente da pane, patate e carne di maiale. I riferimenti alle imposte sui suini e sui prodotti a base di carne suina in diversi registri comunali, tra cui quello di Montealegre, dimostrano che l'allevamento suino rappresenta da lungo tempo un'attività di grande rilievo. Per consentirne il consumo tutto l'anno sono stati scoperti metodi di conservazione della carne suina trasformatisi rapidamente in un'arte ancestrale, tramandata di generazione in generazione. La preparazione di tali prodotti risulta e dipende in gran parte dal clima freddo e secco di questa regione, dove il focolare domestico deve restare sempre acceso, offrendo condizioni di affumicamento uniche, caratterizzate da un fumo poco intenso e graduale. In tal modo, dall'esigenza di utilizzare e conservare la carne suina fornita attraverso la tradizionale «mattanza» sono nati vari insaccati di forme e composizione diverse, colori e sapori distinti, ma sempre legati alle particolarità locali, alla terra e alla gente. In sintesi, il legame del prodotto con la zona geografica riguarda la razza degli animali (autoctoni), la loro alimentazione con prodotti locali, le conoscenze per la selezione dei tagli del maiale, l'affumicamento con legna della regione e la stagionatura in locali molto freddi e secchi, propizi alla conservazione dei prodotti.

4.7 Organismo di controllo:

Nome: Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Indirizzo: Av. 25 de Abril, 273 S/L 5370 Mirandela

Telefono: (351-278) 261 410

Fax: (351-278) 261 410

E-mail: tradicao-qualidade@clix.pt

L'azienda Tradição e Qualidade è stata riconosciuta conforme ai requisiti della Norma 45011:2001.

4.8 Etichettatura:

Riporta obbligatoriamente la dicitura «Chouriço de abóbora de Barroso — Montealegre — Indicação Geográfica Protegida», il rispettivo logo comunitario e il logo dei prodotti di Barroso- Montealegre, il cui modello è riprodotto in appresso, con le parole «Montalegre» e «Chouriço de abóbora». Deve inoltre riportare il marchio di certificazione, in cui figura obbligatoriamente il nome del prodotto e la rispettiva dicitura, il nome dell'organismo di controllo e il numero di serie (codice numerico o alfanumerico che consente la tracciabilità del prodotto).



4.9 Condizioni nazionali: —

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG INFSO — MEDIA 10/2005

MEDIA PLUS

Sostegno alla diffusione televisiva di opere audiovisive europee

(2005/C 329/09)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte è basato sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione di un programma d'incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus Sviluppo, distribuzione e promozione, 2001-2005) adottata dal Consiglio il 20 dicembre 2000 e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 17 gennaio 2001 (GU L 13, pagine 34-43).

L'obiettivo di questo programma è di promuovere la circolazione, all'interno e all'esterno dell'Unione europea, di programmi televisivi europei prodotti da imprese indipendenti, incentivando la cooperazione tra emittenti, da un lato, e distributori e produttori indipendenti dall'altro.

2. Candidati ammissibili

Il presente invito a presentare proposte è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi suddetti, in particolare alle società di produzione audiovisiva europee indipendenti.

I richiedenti devono essere residenti in uno dei paesi seguenti:

- i 25 paesi dell'Unione europea
- i paesi dell'EFTA
- il paese candidato: Bulgaria

3. Bilancio e durata dei progetti

Il bilancio totale stanziato per i progetti cofinanziati ammonta a 12 milioni di euro.

Il contributo finanziario è assegnato sotto forma di sovvenzione. L'importo massimo del contributo finanziario concesso ammonta a EUR 500 000 per opera. Esso non potrà superare in alcun caso il 12,5 % del bilancio di produzione presentato dal produttore per i film di finzione o d'animazione e il 20 % del bilancio di produzione per i documentari.

La durata massima dei progetti è di 37 o di 49 mesi (per le serie e/o i progetti d'animazione).

4. Scadenza

Le domande devono essere inviate alla Commissione entro il **17.2.2006, 16.6.2006, 3.11.2006**.

5. Informazioni complete

Il testo completo dell'invito a presentare proposte e i moduli di candidatura si trovano all'indirizzo seguente:

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_en.html.

Le domande devono rispettare rigorosamente le prescrizioni del testo completo e vanno inoltrate utilizzando l'apposito modulo.

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG INFSO — MEDIA 12/2005**MEDIA PLUS****Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei e alla messa in rete dei distributori europei — sistema di sostegno «selettivo»**

(2005/C 329/10)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte è basato sulla decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma d'incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA PLUS — Sviluppo, Distribuzione e Promozione — 2001-2005), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 13 del 17 gennaio 2001, pag. 35. La proposta di prolungare il programma MEDIA fino al 31 dicembre 2006 è stata approvata il 26 aprile 2004 dal Consiglio dei ministri.

Tra le azioni da realizzare in applicazione della citata decisione figura il sostegno alla distribuzione transnazionale dei film cinematografici europei.

2. Candidati ammissibili

Il presente invito si rivolge alle società di distribuzione cinematografiche europee le cui attività contribuiscono agli scopi sopraindicati.

I candidati devono risiedere in uno dei seguenti paesi:

- I 25 paesi dell'Unione europea
- i paesi dell'EFTA
- il paese candidato: Bulgaria

3. Bilancio e durata dei progetti

Il bilancio totale destinato al cofinanziamento del progetto è di 12 milioni di euro.

Il finanziamento della Commissione non può superare il 50 % del totale dei costi ammissibili.

La programmazione dei film nelle sale non deve iniziare prima della data limite dell'invito a presentare proposte e deve tassativamente iniziare al più tardi 18 mesi dopo tale data.

La durata massima dei progetti è di 12 mesi.

4. Date limite

Le domande dovranno essere inviate alla Commissione entro e non oltre l'**1/4/2006**, il **7/7/2006** e l'**1/12/2006**.

5. Informazioni complete

Il testo completo dell'invito a presentare proposte e i moduli di candidatura si trovano nel sito

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_fr.html.

Le candidature devono tassativamente rispettare le disposizioni del testo completo ed essere presentate utilizzando gli appositi moduli.

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG INFSO — MEDIA 13/2005**MEDIA PLUS****Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei sistema di sostegno «automatico»**

(2005/C 329/11)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte è basato sulla decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA PLUS — Sviluppo, distribuzione e promozione — 2001-2005), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 13 del 17 gennaio 2001, pag. 35. La proposta di prolungare il programma MEDIA fino al 31 dicembre 2006 è stata approvata il 26 aprile 2004 dal Consiglio dei Ministri.

Tra le azioni da realizzare in applicazione della citata decisione figura il sostegno alla distribuzione transnazionale dei film cinematografici europei.

2. Candidati ammissibili

Il presente invito si rivolge alle società di distribuzione cinematografica europee le cui attività contribuiscono agli scopi sopraindicati.

I candidati devono risiedere in uno dei seguenti paesi:

- i 25 paesi dell'Unione europea
- i paesi dell'EFTA

— il paese candidato: Bulgaria

3. Bilancio e durata dei progetti

Il finanziamento della Commissione non può superare il 60 % del totale dei costi ammissibili.

La durata massima dei progetti è di 6 (modulo 3) o 16 (moduli 1 e 2) mesi.

4. Data limite

Le domande dovranno essere inviate alla Commissione entro e non oltre il **30/04/2006**.

5. Informazioni complete

Il testo completo dell'invito a presentare proposte e i moduli di candidatura si trovano nel sito

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_fr.html.

Le candidature devono tassativamente rispettare le disposizioni del testo completo ed essere presentate utilizzando gli appositi moduli.

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG INFSO — MEDIA 14/2005**MEDIA PLUS****Sostegno alla distribuzione transnazionale di film e opere audiovisive europee su supporto video (VHS e DVD)**

(2005/C 329/12)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (Media Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione 2001-2006), adottato dal Consiglio in data 20 dicembre 2000 e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 17 gennaio 2001 (GU L 13, pagine 34-43). La proposta di proroga del programma Media fino al 31 dicembre 2006 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 26 aprile 2004.

Nel settore della distribuzione l'obiettivo del programma consiste nel potenziare la distribuzione delle opere europee su supporto video per uso privato, incoraggiando gli editori ad investire in tecnologia digitale, e promuovendo le opere europee al di fuori del paese di origine.

2. Candidati ammissibili

Il presente avviso si rivolge agli editori europei di video e DVD le cui attività contribuiscono a raggiungere i suddetti obiettivi, in particolare gli editori di opere su supporto video per uso privato.

I candidati devono essere stabiliti in uno dei paesi seguenti:

- i 25 paesi dell'Unione europea
- i paesi EFTA;
- i paesi candidati all'adesione all'UE: Bulgaria

3. Bilancio e durata dei progetti

L'importo potenzialmente disponibile ad ogni editore viene stabilito sulla base dei risultati di mercato dell'editore stesso nell'anno di riferimento (2004-2005). L'importo stanziato per una ditta non può comunque eccedere 150 000 EUR.

L'assistenza finanziaria della Commissione per ogni progetto ammonta ad un minimo di 1000 euro, ma non può comunque eccedere il 50 % dei costi totali ammissibili del progetto di reinvestimento proposto.

La durata massima dei progetti è di 6 mesi.

4. Data limite per la presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate alla Commissione entro il **15.4.2006**.

5. Informazioni complete

Il testo completo dell'invito a presentare proposte, unitamente ai moduli di candidatura, è reperibile al seguente indirizzo Internet:

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_en.html

Le candidature devono rispettare tutte le condizioni delle linee direttive e vanno presentate utilizzando gli appositi moduli.

Piano d'azione 2005 a favore della società civile negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004

Invito a presentare proposte per il cofinanziamento di progetti specifici nel 2005

(2005/C 329/13)

La direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza della Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte relative ad un'azione preparatoria a sostegno della società civile negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 (Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia).

L'invito a presentare proposte, in inglese, francese e tedesco, assieme alla domanda di sovvenzione e le istruzioni per compilarla sono disponibili sul seguente sito:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/support_ngo/funding_support_en.htm

Il modulo di domanda deve essere compilato in inglese.

Il modulo di domanda debitamente compilato e i suoi allegati devono essere inviati alla Commissione europea **entro il 15 febbraio 2006**, esclusivamente al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza
(Unità C.3 — LX46 1/162)
Rue de Genève, 5
B-1049 Bruxelles

La busta contenente la proposta deve recare la seguente dicitura:

«Application under 2005 Actions in support of civil society in the new EU Member States»
